

	Modulo	MO 15.03
	REGOLAMENTO d'ISTITUTO (Adottato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 76 del 16/12/2020, così come modificato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 106 del 27/10/2021 e delibera n. 22 dell'11/05/2022)	Rev. 4 Data 16/12/2020

PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 – Fonti normative	1
Art. 2 - Redazione	1
Art. 3 – La scuola	1
Art. 4 – Impegno e modifica del regolamento	2
Art. 5 – Alleanza educativa e Patto educativo di corresponsabilità	2
Titolo I - I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA -	3
art. 6 - Studenti	3
art. 7 - Docenti	3
art. 8 - Il personale non docente	5
art. 9 - Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario	6
Titolo II - ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE -	7
art. 10 - Organi Collegiali	7
art. 11 - Assemblee dei genitori	8
Art. 12 - Libertà di espressione e partecipazione	8
Titolo III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO -	9
art. 13 - Accoglimento iscrizioni alunni scuola dell'infanzia	9
art. 14 - Formazione delle classi/sezioni	9
art. 15 - Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi	10
art. 16 - Comunicazione scuola famiglia	11
art. 17 - Colloqui collettivi ed individuali con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario	11
art. 18 - Lezioni - Ingresso - Intervallo – Assistenza	11
art. 19 - Uso telefonini e dispositivi digitali durante le attività didattiche	13
art. 20 - Assenze - Ritardi - Permessi di uscita	13
art. 21 - Corsi di sostegno, di recupero e potenziamento	13
art. 22 - Visite guidate - Viaggi di istruzione	13
art. 23 - Somministrazione farmaci	14
Titolo IV - ATTREZZATURE -	15
art. 24 - Biblioteche	15
art. 25 - Beni dell'istituto in comodato d'uso	15
art. 26 - Laboratori e Palestre	15
Titolo V - GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA -	16
art. 27 - Gruppi di docenti e non docenti	16
art. 28 - Personale amministrativo e servizio di segreteria	16
art. 29 - Gruppi di genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario	16
Titolo VI - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE	17
art. 30 - Attività culturali - sportive - ricreative	17
art. 31 - Affissione di manifesti/distribuzione	17
art. 32 - Apertura della scuola verso l'esterno	17
art. 33 - Sostegno alle iniziative umanitarie e di beneficenza	17
Titolo VII - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI -	18
art. 34 - Premessa	18
art. 35 - Mancanze disciplinari	18
art. 36 - Sanzioni disciplinari e Organi eroganti	19
art. 37 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari	21
art. 38 - Conversione delle sanzioni	22
art. 39 - Allontanamento dalla comunità scolastica	22
art. 40 - Ricorsi e Impugnazioni	22
art. 41 - Regolamento organo di garanzia interno alla scuola	22
art. 42 – Disposizioni finali	23
TABELLA: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	24
TABELLA: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA PRIMARIA	25

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme vigenti in materia di istruzione, in particolare alle norme:

1. del DPR 31/05/74, n. 416, recante Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
2. del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 (art. 10, comma 3, lett. a) Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
3. del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (art. 4, c.1);
4. dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e integrato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
5. del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
6. dell’art. 5, comma 2, della L. 71/2017 prevede l’integrazione del Regolamento d’Istituto con riferimento a condotte di cyberbullismo;
7. della L. 107 del 13.07.2015, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
8. della Legge 92 del 20.06.2019, recante l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica;
9. del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;
10. Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Tra il Regolamento e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto si stabilisce una perfetta corrispondenza di finalità e procedure.

Art. 2 - Redazione

1. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutti i soggetti presenti nella scuola sono costantemente impegnati a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
2. Il presente articolato può essere integrato da ulteriori documenti per regolamentare aspetti specifici dell’Istituto: Attrezzature didattiche e sportive, Utilizzo strumentazioni digitali, Accesso agli atti e trasparenza, ecc.

Art. 3 – La scuola

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento, che tenga conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi di tutti i soggetti in essa operanti. Sono incompatibili con l’identità dell’Istituto, e quindi vietati: atti di intimidazione rivolti alla libera espressione o alla libera partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, forme di violenza e discriminazione.
2. Una particolare attenzione la scuola riserva al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di prevenirlo e contrastarlo in tutte le sue forme e manifestazioni, anche attraverso l’approfondimento del nucleo tematico denominato Cittadinanza digitale, quale parte dell’insegnamento di Educazione civica.
3. La scuola si impegna a salvaguardare, con tutte le risorse dedicate, la salute e il benessere psico-fisico degli alunni e di tutto il personale in situazioni di normalità e di straordinarietà nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

4. La scuola garantisce piena libertà di apprendimento nel rispetto della professionalità del corpo docente. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno alunno anche attraverso percorsi personalizzati tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del suo curriculum lo studente è guidato a sviluppare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La scuola promuove, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Organizza, inoltre, servizi alla persona e consulenza nell'ambito dell'orientamento in entrata, in itinere e in uscita.

Art. 4 – Impegno e modifica del regolamento

1. Ogni componente della scuola si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
2. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto.

Art. 5 – Alleanza educativa e Patto educativo di corresponsabilità

La complessità del processo formativo ed educativo richiede la cooperazione di tutte le componenti della comunità scolastica a partire dalla condivisione di un'alleanza educativa fondata sulla reciproca assunzione di responsabilità per la costruzione di un processo di crescita finalizzato al successo formativo di ogni alunno.

Tale alleanza inizia già nella scuola dell'infanzia e prosegue negli altri ordini attraverso la sottoscrizione di un "Patto educativo di corresponsabilità". Il Patto definisce i diritti e i doveri dei diversi soggetti interessati (istituzione scolastica, genitori, alunni). Esso, rinnovato annualmente per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, è sottoscritto dalle parti sul diario d'istituto, dove è riportato integralmente, mentre per la scuola dell'infanzia è sottoscritto al momento dell'iscrizione alla scuola da parte di almeno un genitore e viene redatto in duplice copia, una resta agli atti dell'Istituto e un'altra va alla famiglia.

Il patto viene redatto con la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, condiviso dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il Patto, seguendo le procedure di cui sopra, viene aggiornato ogni qualvolta insorgono situazioni tali, che richiedono una maggiore corresponsabilità in termini di diritti e doveri da parte dei soggetti coinvolti nel Patto stesso.

Titolo I - I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA -

art. 6 - Studenti

1. Diritti

Gli studenti hanno diritto:

- a. a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità e i talenti di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- b. a un ambiente di lavoro sereno e motivante, dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità personali, sociali e senta di "star bene a scuola";
- c. a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- d. a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento;
- e. alla tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovi in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale;
- f. ad essere tutelati rispetto a qualsiasi forma di reato compresa nella definizione di Cyberbullismo data dalla legge 71/2017 art. 1 comma 2, ovvero "qualunque pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."
- g. alla sicurezza e alla funzionalità di ambienti ed attrezzature.

2. Doveri

In linea con i doveri indicati all'art. 3 del DPR 249/98, gli studenti sono tenuti a:

- a. frequentare regolarmente le lezioni e assolvere responsabilmente agli impegni di studio;
- b. avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni il massimo rispetto;
- c. comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo corretto e coerente con i principi ed i valori della convivenza civile e democratica, rispettando la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- d. non usare linguaggi o atteggiamenti scorretti lesivi della dignità degli altri e delle istituzioni.
- e. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza indicate nel presente Regolamento e negli altri regolamenti dell'Istituzione scolastica;
- f. utilizzare in modo civile e corretto le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici, l'arredo ed i locali dell'edificio scolastico, contribuendo a rendere accogliente l'ambiente scolastico; lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun compagno di classe;

art. 7 - Docenti

I docenti svolgono l'attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni (e delle loro famiglie) secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti.

1. Diritti

È diritto dei docenti:

- a. essere rispettati nello svolgimento della loro professione da parte di tutti gli altri componenti della comunità scolastica;

- b. scegliere e sviluppare liberamente, nell'ambito di una cornice pedagogica e metodologica omogenea definita dagli Organi Collegiali, le proposte didattiche e metodologiche che ritengono più opportune;
- c. partecipare liberamente alla definizione delle proposte didattiche e organizzative dell'Istituto attraverso gli Organi Collegiali;
- d. esprimere liberamente il loro pensiero in ogni momento della vita scolastica nel rispetto della dignità altrui;
- e. avere un orario a norma di legge;
- f. essere retribuito, oltre che per le attività ordinarie, per le prestazioni aggiuntive e straordinarie.

2. Doveri

I doveri del personale docente sono innanzitutto definiti dalla norma vigente, dal CCNL e dalla contrattazione d'Istituto.

In particolare è dovere dei docenti:

- a. rispettare gli studenti come persone in ogni momento della vita scolastica, evitando di attribuire loro incombenze che non rientrano tra i loro compiti;
- b. rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art. 7;
- c. effettuare una puntuale programmazione didattica, scandita in unità didattiche di apprendimento;
- d. rispettare l'orario di entrata, di uscita, di inizio e fine lezione, per svolgere la propria programmazione al suo interno senza ricorrere ad aggravii ulteriori di tempo;
- e. essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed essere quanto più possibile puntuali all'inizio delle ore successive;
- f. comunicare agli studenti e alle famiglie con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline;
- g. programmare le verifiche in modo che siano razionalmente distribuite in tutto l'arco del periodo di valutazione (I periodo/II periodo);
- h. comunicare agli studenti con trasparenza e tempestività l'esito delle verifiche orali e scritte; le verifiche scritte vanno mostrate agli studenti con le relative correzioni e valutazione entro i termini stabiliti dal Collegio dei docenti e in ogni caso prima dell'effettuazione della verifica successiva;
- i. della scuola secondaria di I grado, esplicitare, prima dell'effettuazione della prova di verifica con valore sommativo, attraverso apposita griglia, i criteri di valutazione, di misurazione e il peso dei singoli quesiti sia delle verifiche scritte che delle prove orali (cosa viene valutato e qual è il peso attribuito ai vari aspetti, contenuto, forma, ecc.); compilare infine la griglia e allegarla alla verifica svolta;
- j. della scuola primaria, documentare tutte le fasi della valutazione ed esplicitare con un giudizio descrittivo il voto riportato sul quaderno per le verifiche sommative e con un giudizio descrittivo, riportato nelle specifiche sezioni del registro elettronico, le valutazioni per le verifiche formative e le osservazioni;
- k. trascrivere immediatamente sul registro personale i voti attribuiti secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti;
- l. programmare e realizzare adeguate (e il più possibile personalizzate) forme di recupero per garantire ad ognuno il successo formativo;
- m. programmare e realizzare adeguate forme di potenziamento al fine di permettere agli studenti più dotati di raggiungere risultati eccellenti;
- n. informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli studenti;
- o. registrare puntualmente le assenze e i ritardi degli studenti e controllarne le giustificazioni.
- p. registrare le uscite anticipate e controllare le autorizzazioni;
- q. non lasciare mai gli studenti incustoditi, in caso di necessità chiedere l'intervento di un collaboratore scolastico o di un collega;
- r. vigilare se si presta servizio nell'ora che precede l'intervallo gli studenti della classe durante l'intervallo stesso; nel caso in cui deve raggiungere un'altra classe, affidare la vigilanza, per il tempo strettamente necessario per raggiungere l'aula dell'ora successiva, a un collaboratore scolastico;

- s. garantire la vigilanza durante lo spostamento del gruppo-classe da un luogo ad un altro (verso un laboratorio, la palestra ecc.), assicurarsi che lo spostamento avvenga in gruppo compatto e ordinato e non in maniera frammentaria e caotica; evitare, in particolare, che ci sia confusione e disordine negli spazi comuni della scuola;
- t. accompagnare, se presta servizio nell'ultima ora di lezione, la classe all'uscita;
- u. non fare uscire, durante le ore di lezione, più di uno studente per volta, fatti salvi i casi di assoluta necessità;
- v. accertarsi, quando gli studenti lasciano l'aula, che i locali e i materiali siano in ordine e i dispositivi elettronici spenti;
- w. impedire che vengano ostruite in qualche modo le vie di fuga e le uscite di sicurezza;
- x. comunicare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni di pericolo.
- y. non consumare in classe caffè o bevande di altro tipo se non acqua; fare rispettare tale divieto anche agli studenti;
- z. controllare costantemente le "ULTIME COMUNICAZIONI" nel sito della scuola e la BACHECA nel registro elettronico Spaggiari per prendere visione delle circolari e degli avvisi e accertarsi che altrettanto facciano gli studenti; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all'albo online della scuola s'intendono notificati;
- aa. controllare, al momento della firma del registro elettronico, se ci sono circolari per gli studenti e leggerle;
- bb. essere puntuale e partecipare attivamente agli incontri collegiali, evitando di uscire (se non per assoluta necessità) dalle apposite aule durante gli incontri. Intervenire, nella discussione in maniera pertinente e con un linguaggio adeguato e rispettoso delle diverse sensibilità;
- cc. non utilizzare gli strumenti della scuola (fotocopiatrice, stampante del PC ecc.) per motivi personali; in ogni caso utilizzare tali strumenti didattici con oculatazza e comunque non oltre il necessario;
- dd. evitare, nel modo più assoluto, di impartire lezioni private a studenti delle proprie classi; sarebbe opportuno evitare di impartirle anche a studenti dell'istituto, in tal caso comunque va immediatamente informato in forma scritta il Dirigente scolastico.
- ee. rispettare sia la normativa che riguarda la trasparenza degli atti amministrativi (valutazioni comprese) che quella relativa al rispetto della privacy e al segreto d'ufficio;
- ff. tenere spenti i cellulari durante l'orario di lavoro e utilizzarlo solo per esigenze di servizio;
- gg. rispettare il divieto di fumo all'interno dell'edificio e nelle aree di pertinenza dell'Istituto;
- hh. informare le famiglie della progettazione e realizzazione delle attività didattiche aggiuntive.
- ii. compilare i registri in ogni parte.
- jj. rispettare tutte le norme previste dal regolamento sulla sicurezza, ed eseguire scrupolosamente le operazioni relative al "piano di evacuazione".

Tutto il personale della scuola, nel caso in cui venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo, è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico e contestualmente il referente d'Istituto. A norma di quanto prescritto dalla legge 71 del 2017, art. 5 comma 1, il Dirigente Scolastico è tenuto, a sua volta, a informare "tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo."

art. 8 - Il personale non docente

1. Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro.
2. Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell'Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.
3. Il DSGA predisporrà l'orario di servizio del personale A.T.A., tenuto conto dei criteri determinati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Responsabile Amministrativo. Per la determinazione dei criteri si terrà conto della programmazione d'Istituto, dell'orario delle lezioni, delle riunioni degli Organi Collegiali, degli incontri degli insegnanti e dell'accesso alla Segreteria da parte di tutti gli utenti.

4. I doveri del personale non docente sono definiti dalla norma vigente, dal CCNL e dalla contrattazione d'Istituto.

art. 9 - Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario

1. Tutti i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario degli alunni della Scuola hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche della Scuola e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, al Comitato Genitori e ai vari Organi Collegiali.
2. Ogni genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario ha altresì il diritto-dovere di favorire l'inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l'attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale, sia prendendo frequenti contatti con il DS ed i singoli insegnanti della classe frequentata dal figlio/a, al fine di un'auspicabile sintonia fra l'azione della famiglia e quella dell'Istituto.
3. Tutti i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario hanno diritto di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto nell'orario e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Titolo II - ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE -

art. 10 - Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali operanti nella Scuola sono:

- Consiglio di Istituto;
- Collegio dei Docenti;
- Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe;
- Comitato per la valutazione dei Docenti

2. Il funzionamento degli organi collegiali è regolamentato dalla relativa normativa di riferimento, con le precisazioni di cui al comma successivo.

3. Gli Organi Collegiali possono riunirsi, previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico, in presenza, a distanza, in modalità mista in base alle esigenze organizzative e agli spazi a disposizione dell'Istituzione scolastica.

Le riunioni a distanza degli OO.CC sono normate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto e allegato al presente Regolamento d'Istituto.

4. La convocazione degli organi collegiali operanti a livello d'Istituto, Consigli di classe, Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto, (DPR 31/05/74, n. 416 e successive modifiche) deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 giorni; per particolari casi di urgenza i giorni di preavviso sono ridotti in base all'entità dell'urgenza.

La Dirigenza Scolastica adotta le forme opportune affinché la convocazione sia comunicata a tutti gli interessati.

Detta convocazione deve indicare la data, l'ora di inizio dei lavori, la sede della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno, la durata e quindi l'ora presunta del termine dei lavori.

Di ogni seduta viene redatto regolare verbale da parte di un segretario nominato dal presidente, il segretario del collegio dei docenti è di norma un collaboratore del DS.

Le riunioni, al fine di garantire la più ampia collegialità possibile, si svolgono, normalmente, secondo le seguenti modalità:

- Ogni punto all'odg è trattato secondo il seguente schema:
 - ✓ sintetica esposizione dell'argomento da parte di chi presiede la riunione o di un suo delegato;
 - ✓ apertura della discussione con interventi contingentati;
 - ✓ formalizzazione del testo della delibera;
 - ✓ eventuali dichiarazioni di voto;
 - ✓ votazione.
- Nell'esposizione dell'argomento e negli interventi ci si attiene strettamente al tema in discussione indicato nell'odg.

È opportuno che tutte le tipologie di riunione vengano programmate su base annuale.

Il Piano annuale delle attività, proposto dal DS e approvato dal Collegio dei docenti, programma l'attività del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, interclasse e di classe secondo quanto previsto dal DPR 31/5/74, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli Organi Collegiali, in via del tutto eccezionale, e per affrontare casi ritenuti dagli stessi OOCC di particolare straordinarietà, possono ammettere la presenza di soggetti diversi dai propri componenti. Le norme vigenti non ammettono però la presenza di esterni in occasione dei Consigli di Classe quando questi sono impegnati nella trattazione di argomenti per la quale è prevista la sola presenza dei docenti.

Alle sedute del consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142; il numero degli ammessi ad assistere alla seduta è in rapporto alla capienza e alla idoneità dei locali utilizzati. Il Presidente del Consiglio, con l'approvazione della Giunta esecutiva, può invitare a partecipare alla seduta rappresentanti degli EELL, della Comunità montana e di associazioni operanti sul territorio.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. La pubblicità degli atti avviene secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Tutti gli Organi Collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge devono promuovere iniziative di collaborazione con gli altri Organi Collegiali.
6. Gli Organi Collegiali, programmano la propria attività, definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l'opera di un organo sia condizionata da quella degli altri.

art. 11 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori sono regolate dall'art. 15 del D.Lgs. 297/94.
2. Ogni assemblea è richiesta al Dirigente Scolastico, che, sentita la Giunta esecutiva, autorizza "la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'Ordine del Giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni" (art. 15, 5 D.Lgs. 297/94).

Art. 12 - Libertà di espressione e partecipazione

Tutte le componenti della comunità scolastica, al fine di concorrere a tutte le decisioni importanti relative all'organizzazione della scuola, possono esprimere liberamente la propria opinione, possono associarsi liberamente (DPR 567/96), fare proposte proprie e discutere collettivamente quelle degli altri soggetti.

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere, con appositi documenti, le proprie idee, purché le stesse non ledano l'onorabilità e la reputazione altrui, non vadano contro lo spirito della Costituzione italiana e rispettino le Leggi dello Stato italiano.

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO -

art. 13 - Accoglimento iscrizioni alunni scuola dell'infanzia

1. L'accoglimento delle iscrizioni dei bambini alla scuola dell'Infanzia, nel caso si presenti l'eventualità che non tutte le domande possano essere accolte, avviene secondo i seguenti criteri fissati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti:
 - a) Residenza dei genitori nel Comune dove è ubicata la scuola (per Chiavenna anche i genitori residenti a San Giacomo Filippo);
 - b) Alunni con disabilità;
 - c) Alunni con fratelli che, nell'anno in cui si richiede l'iscrizione, frequentano contemporaneamente la scuola dell'infanzia prescelta;A parità delle precedenti condizioni, viene applicato il seguente criterio di priorità:
 - Ordine decrescente di età (mese, giorno);
 - Residenza dei genitori nei comuni limitrofi.

art. 14 - Formazione delle classi/sezioni

1. L'assegnazione degli alunni alle varie classi o sezioni, nel caso vi siano più sezioni, avviene secondo i seguenti criteri fissati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti:

a. Criteri formazione sezioni scuola dell'infanzia

Le sezioni sono formate dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione dei docenti del plesso. Fatte salve le competenze attribuite in materia al Capo d'Istituto, le sezioni saranno formate nel rispetto dei seguenti criteri:

✓ **Verranno vagliati i seguenti dati:**

- informazioni fornite dalle educatrici degli asili nido;
- osservazioni raccolte durante l'Open day e l'assemblea del mese di maggio;
- informazioni di carattere generale sulla famiglia e sul bambino/a ricavate dal questionario consegnato ai genitori durante l'assemblea di maggio;
- eventuali indicazioni dell'équipe medico psico-pedagogica;
- legami parentali.

✓ **Si divideranno i bambini nuovi iscritti, rispettando il criterio dell'equi eterogeneità, in modo tale che:**

- ogni sezione abbia possibilmente lo stesso numero di alunni per fasce d'età;
- sia equilibrato il numero dei maschi e delle femmine;
- sia distribuito equamente il numero di alunni con cittadinanza non italiana;
- sia equilibrato il numero degli alunni anticipatari;
- sia distribuito equamente il numero di alunni con bisogni educativi speciali;
- i fratelli di età diversa, i cugini e i fratelli gemelli siano di norma inseriti in sezioni diverse, allo scopo di favorirne l'autonomia e la crescita personale.

Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all'inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti del team.

Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai docenti del plesso in accordo con il Dirigente Scolastico.

b. Criteri formazione classi scuola primaria

Le classi sono formate dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di una Commissione. Fatte salve le competenze attribuite in materia al Capo d'Istituto, le classi prime saranno formate nel rispetto dei seguenti criteri:

- Gli alunni con difficoltà certificata saranno inseriti in gruppi-classe formati tenendo in considerazione i suggerimenti della scuola dell'infanzia e/o del neuropsichiatra o dello psicopedagogo d'istituto;
- Equa distribuzione dei maschi e delle femmine;

- Distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione;
- Distribuzione equilibrata dei casi di disagio socio-familiare segnalati dai servizi sociali.
- I fratelli gemelli non saranno inseriti nella stessa classe, salvo motivata richiesta dei genitori.
- Il Dirigente scolastico decide l’inserimento di alunni nelle classi per motivi riservati.
- Qualora il mantenimento di un basso numero di alunni in una classe crei delle situazioni di sovraffollamento nelle altre classi, saranno messe in atto azioni di riorientamento.

c. Criteri formazione classi scuola secondaria di I grado

Le classi sono formate dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di una Commissione. Fatte salve le competenze attribuite in materia al Capo d’Istituto, le classi prime saranno formate nel rispetto dei seguenti criteri:

- Gli alunni diversamente abili e quelli con una valutazione di disturbo specifico dell’apprendimento saranno inseriti in gruppi-classe formati tenendo in considerazione i suggerimenti della scuola primaria e/o del neuropsichiatra o lo psicopedagogo d’istituto.
- Equa distribuzione dei maschi e delle femmine.
- Equa distribuzione, nelle varie classi, di alunni delle tre fasce di preparazione di base (alta, media, bassa), al fine di ottenere gruppi-classe eterogenei ma classi tra loro equivalenti.
- Le fasce saranno individuate per mezzo di incontri con gli insegnanti delle classi di provenienza degli alunni e della Scheda informativa per gli alunni in ingresso.
- Si considereranno le indicazioni delle insegnanti di Scuola Primaria in caso di rapporti conflittuali o situazioni particolari tra alunni
- Distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione.
- Distribuzione equilibrata dei casi di disagio socio-familiare segnalati dai servizi sociali.
- I fratelli gemelli non saranno inseriti nella stessa classe, salvo motivata richiesta dei genitori.
- Il Dirigente scolastico decide l’inserimento di alunni nelle classi per motivi riservati.
- Qualora il mantenimento di un basso numero di alunni in una classe crei delle situazioni di sovraffollamento nelle altre classi, saranno messe in atto azioni di riorientamento.

art. 15 - Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi

1. In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità i docenti titolari presso l’istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell’istituto) secondo i seguenti criteri:
 - a. rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
 - b. condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es. maternità);
 - c. conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica; la conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste;
 - d. maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti);
 - e. formale richiesta dell’interessato al Dirigente Scolastico;
 - f. graduatoria di istituto.
 - g. il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l’anno precedente, ovvero secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.
2. Fermo restando che la decisione finale spetta al DS come evidenziato dalla giurisprudenza in materia, il personale docente viene assegnato alle classi, nonché ad eventuali progetti e attività rientranti nel monte ore di ognuno, comprese le cosiddette ore di potenziamento, in base ai seguenti criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto (art. 10 comma 4 del Dlgs 297/1994) e alle proposte del Collegio dei Docenti (art. 7 lettera b) Dlgs 297/1994):
 - a. Salvaguardare la continuità didattica educativa nelle classi/sezioni
 - b. Garantire l’interesse didattico - pedagogico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti e la pari opportunità di fruire di personale stabile, in particolar modo agli alunni con disabilità;

- c. Assicurare la piena valorizzazione delle diverse professionalità nel rispetto di competenze acquisite anche con corsi di formazione specifici;
- d. Evitare qualsiasi identificazione del docente con la sezione.

art. 16 - Comunicazione scuola famiglia

1. Per rendere efficace la comunicazione fra Scuola e Famiglia, considerata da sempre un importante fattore nel percorso educativo degli allievi, si utilizzeranno:
 - il diario scolastico personale: in esso verranno annotate, oltre ai compiti da svolgere a casa, le comunicazioni;
 - gli avvisi scritti da restituire alla scuola debitamente firmati;
 - il registro elettronico consultabile dalle famiglie.
2. La Scuola prevede momenti di riunioni collegiali:
 - nelle assemblee, a ottobre, per eleggere i rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli;
 - nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione con i rappresentanti dei genitori eletti.

art. 17 - Colloqui collettivi ed individuali con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario

1. All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti programma l'organizzazione dei colloqui collettivi con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario attraverso l'approvazione del Piano Annuale delle Attività proposto dal DS.

I colloqui, sia collettivi che individuali, saranno programmati nel rispetto dei seguenti criteri:

- Per la scuola dell'Infanzia si prevede un solo incontro collegiale ad inizio anno scolastico. Sono altresì previsti due colloqui individuale per ogni fascia di età. Altri colloqui individuali potranno essere richiesti dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario previo appuntamento.
- Per la Scuola Primaria si prevedono 4 incontri di colloqui individuali nell'arco dell'anno scolastico oltre alla possibilità di richiedere l'incontro con gli insegnanti del modulo durante due delle riunioni di modulo di ogni mese.
- Per la Scuola Secondaria di I grado sono previsti 4 colloqui collettivi con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario in orario pomeridiano. I ricevimenti individuali antimeridiani sono previsti per un'ora settimanale ogni settimana per ciascun insegnante con orario cattedra.
- I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti;
- I colloqui sono sospesi dall'8 maggio fino al termine delle lezioni.

art. 18 - Lezioni - Ingresso - Intervallo – Assistenza

1. L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentite le proposte del Collegio docenti.
2. L'accesso ai locali utilizzati per le attività didattiche è consentito esclusivamente al personale addetto al servizio scolastico (insegnanti e collaboratori scolastici). Nel caso in cui i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario intendano conferire con gli insegnanti o debbano parlare con i propri figli, devono essere autorizzati dal Dirigente o dal Responsabile del plesso; devono essere, comunque, accompagnati dal Collaboratore scolastico.
3. Gli insegnanti possono invitare a scuola in orario di lezione persone che possono dare il loro contributo allo svolgimento dell'attività didattica in qualità di esperti, previa autorizzazione del Dirigente.
4. Tutti gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all'uscita dagli insegnanti in servizio nell'ultima ora.

6. Durante le ore di lezione, gli intervalli ed in occasione di qualsiasi attività scolastica, i singoli insegnanti sono responsabili della sorveglianza e della sicurezza degli alunni;
7. Gli insegnanti non possono lasciare gli alunni incustoditi; nel caso si debbano allontanare per motivi validi ed urgenti, dovranno richiedere la presenza di uno dei collaboratori scolastici;
8. Il docente che ha terminato l'ora di lezione non deve lasciare gli alunni senza sorveglianza finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore e non agli Educatori professionali. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe;
9. Il collaboratore scolastico, se presente, collabora con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni, sia nell'ambito dell'edificio scolastico che durante le uscite;
10. Alla Scuola secondaria, durante l'intervallo gli alunni sono sorvegliati dall'insegnante in servizio nella classe; gli intervalli, relativamente al plesso e alla disponibilità di spazi all'aperto, si svolgono:
 - sul piano, non in classe (l'insegnante non deve rimanere alla cattedra mentre gli alunni sono divisi tra aula e corridoio) e gli alunni non possono spostarsi da un piano all'altro;
 - all'aperto negli spazi appositamente individuati; i docenti in servizio nell'ora coincidente con l'intervallo accompagnano gli alunni negli spazi predisposti, assicurando la continua e puntuale sorveglianza e riaccompagneranno gli alunni in classe alla fine dell'intervallo;Alla fine dell'intervallo l'insegnante non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore in servizio al piano. Gli intervalli devono non devono prolungarsi oltre la durata prevista.
11. Gli spostamenti dalle aule di lezione alle aule laboratoriali e alla palestra devono avvenire in silenzio, sollecitamente, senza soste o ritardi nei corridoi e con l'assistenza degli insegnanti. La porta dell'aula deve essere chiusa per evitare che alunni di altre classi possano entrare e sottrarre oggetti o danneggiare gli arredi.
12. Gli insegnanti in servizio durante l'ultima ora di lezione accompagnano le classi all'uscita studenti, dopo il suono della campanella. L'insegnante apre la fila e controlla gli alunni fino a quando questi hanno percorso la scala d'uscita dalla scuola.
13. La durata degli intervalli è definita con apposita delibera del Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico.
14. La merenda deve essere fornita agli alunni prima dell'inizio delle attività didattiche, non è consentito consegnare i pasti a scuola durante l'orario scolastico.
15. È consentito agli alunni della scuola secondaria di I grado acquistare le merende dai distributori solo nel momento dell'ingresso a scuola, prima di entrare in aula. È assolutamente proibito, sia per gli alunni che per i docenti, acquistare merende dai distributori durante le lezioni e il servizio.
16. Per l'uscita dalla scuola dell'infanzia:
 - a) Gli alunni, al termine delle attività didattiche giornaliere, devono essere ritirati dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario; i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, qualora non possano provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a, possono delegare persone maggiorenni al ritiro del minore compilando il Modulo "Delega per il ritiro degli alunni della Scuola dell'Infanzia";
 - b) Gli alunni che non vengono ritirati dai propri genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario (o delegati) al termine delle attività didattiche, rimarranno a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante nei successivi 30 minuti, durante i quali il docente contatterà telefonicamente i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario o i loro delegati; allo scadere dei 30 minuti, la scuola richiederà l'intervento dei Carabinieri;
 - c) Durante l'entrata e l'uscita da scuola, i genitori, o accompagnatori, dovranno soffermarsi solo il tempo necessario per la consegna e il ritiro del bambino. Inoltre, entro l'orario di chiusura della scuola, genitori e alunni devono essere al di fuori dell'edificio scolastico.
17. Per l'uscita dalla scuola primaria e secondaria di I grado:
 - a) Gli alunni, all'uscita della scuola, al termine delle attività didattiche giornaliere, devono essere ritirati dal genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario;

b) I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, possono fare richiesta scritta di uscita autonoma dalla scuola dell'alunno al termine delle attività didattiche giornaliere, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

art. 19 - Uso telefonini e dispositivi digitali durante le attività didattiche

1. I telefoni cellulari non possono essere utilizzati durante le attività scolastiche del mattino (compreso gli intervalli) e del pomeriggio (siano esse facoltative o obbligatorie) in tutti gli ambienti scolastici. Essi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi mai sul banco né tra le mani. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni sede dell'Istituto.
2. L'uso dei dispositivi digitali è normato da apposito regolamento.
3. Per gli alunni della scuola primaria è vietato l'uso del cellulare durante le visite di istruzione.
4. Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione per la scuola secondaria di I grado:
 - a) I dispositivi possono essere utilizzati in pullman solo per ascoltare musica, per contattare la famiglia (previa autorizzazione del docente), per scattare fotografie ad animali, oggetti (opere d'arte, monumenti);
 - b) Non si possono usare i cellulari durante le spiegazioni di guide e docenti, durante i pasti, durante la notte;
 - c) Non si possono pubblicare sui social video e fotografie di alunni minorenni;
 - d) Non essendo consentito agli alunni l'uso dei cellulari durante la notte, i docenti provvederanno al loro ritiro onde evitare usi incontrollati dei dispositivi.

Al di là del caso di custodia da parte del docente previsto dalla lettera precedente, gli accompagnatori non si assumono alcuna responsabilità su danneggiamenti e smarrimento dei telefoni, così come non si assumono alcuna responsabilità sull'utilizzo inadeguato di esso.

art. 20 - Assenze - Ritardi - Permessi di uscita

1. Le assenze dalle lezioni degli alunni devono essere giustificate, con l'indicazione del motivo dell'assenza, da un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario e devono essere controfirmate dal DS, da un insegnante responsabile per le diverse sedi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado o dall'insegnante presente in aula.
2. Il Dirigente e/o il Consiglio di Interclasse/Classe, valuteranno l'opportunità di informare le famiglie quando le assenze e i ritardi si ripetono con frequenza e in caso di assenze prolungate di cui non si conosce la ragione.
3. Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado l'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni, che devono essere motivate dal genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario tramite l'annotazione sul diario, possono essere autorizzate solo dal Dirigente, dall'Insegnante responsabile della Sezione staccata o dall'insegnante presente in aula.

art. 21 - Corsi di sostegno, di recupero e potenziamento

1. Per la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Primaria la programmazione dei corsi di sostegno, di recupero e potenziamento è deliberata dal Consiglio di Istituto sulla base di motivate richieste dei consigli di Interclasse/Classe e tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

art. 22 - Visite guidate - Viaggi di istruzione

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione saranno organizzati nel rispetto della normativa vigente e secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:
 - a) la durata deve essere di un giorno fino alla classe 2^a della scuola secondaria di 1° grado e di massimo 3 per la classe 3^a; questo limite è derogabile per le pluriclassi;
 - b) le proposte devono essere formulate dai consigli di classe entro novembre;

- c) la decisione di concedere un aiuto economico ai ragazzi bisognosi è subordinata all'accertamento, da parte della Dirigenza, della reale condizione di disagio economico;
- d) nel caso di non adesione di uno o più alunni, essendo le visite guidate e i viaggi d'istruzione attività didattiche a tutti gli effetti, esse devono essere validamente motivate e valutate dal Consiglio di Classe (fermo restando il concetto della partecipazione del 100%);
- e) nell'ultimo mese di scuola non può essere effettuato alcun viaggio di istruzione;
- f) la partecipazione a concorsi, progetti o scambi culturali della durata di più giorni sarà valutata di volta in volta dal Consiglio di Istituto.

art. 23 - Somministrazione farmaci

1. Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti 'farmaci da banco'. I genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall'uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli.
2. Previa richiesta scritta e motivata, i genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al Dirigente scolastico l'autorizzazione ad entrare a scuola, in orari definiti e per un periodo breve, per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.
3. I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il Dirigente scolastico il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci 'salvavita'(es. insulina).
4. In alcuni casi eccezionali gli alunni affetti da patologie acute o croniche possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l'orario di scuola. Tale necessità non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica. La somministrazione di tali farmaci avviene solo se espressamente previsto dal protocollo di somministrazione dei farmaci, attivato su richiesta della famiglia dell'alunno e corredato dalla specifica prescrizione del medico curante, recante la posologia e le modalità di somministrazione e di conservazione. Il protocollo prevede il conferimento dell'incarico della somministrazione al personale individuato, previa accettazione dell'interessato. I farmaci autorizzati devono essere conservati negli spazi della scuola individuati e sorvegliati e non devono essere accessibili agli alunni.

Titolo IV - ATTREZZATURE -

art. 24 - Biblioteche

1. Il funzionamento della biblioteca degli insegnanti e della biblioteca degli alunni è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio Docenti.
2. Per evitare inutili doppioni e una maggiore possibilità di scelta gli alunni saranno stimolati all'utilizzo della biblioteca della Valchiavenna tramite le succursali aperte in ogni Comune.
3. Il Dirigente, all'inizio di ogni anno scolastico, sentito il Collegio Docenti, affida ad un docente la funzione di responsabile. Gli insegnanti responsabili cureranno l'ordinamento dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura, la tenuta del registro dei prestiti.
4. Qualsiasi insegnante o alunno dovrà risarcire in parte o totalmente il danno in caso di danneggiamento o smarrimento di libri. Nella Scuola Secondaria di I grado potranno essere costituite anche delle biblioteche di classe con funzione integrativa dei libri di testo utilizzando soprattutto i testi dati in saggio dalle case editrici e non ritirati dalle stesse.

art. 25 - Beni dell'istituto in comodato d'uso

1. I beni in possesso dell'Istituto, strumenti musicali, libri di testo, supporti digitali possono essere dati in comodato d'uso agli studenti e al personale, secondo quanto stabilito dal regolamento specifico adottato dal Consiglio d'Istituto
2. La concessione dei beni di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione del contratto specifico.

art. 26 - Laboratori e Palestre

1. I laboratori e le palestre sono accessibili agli studenti solo con l'assistenza di un docente.
2. Le attività laboratoriali, quindi l'uso degli spazi ad esse riservati, devono essere opportunamente pianificati.
3. I laboratori e le palestre, in particolare negli edifici scolastici dove vi sono più ordini di scuola, devono essere prenotati attraverso la specifica funzione presente sul registro elettronico.
4. Per ogni laboratorio il Dirigente individua un docente responsabile, che si occuperà di garantirne il regolare funzionamento. Ogni docente, per poter utilizzare i laboratori (fissi o mobili) deve provvedere alla prenotazione tramite la funzione presente sul registro elettronico.
5. Il funzionamento delle palestre in orario scolastico deve avvenire in modo tale da assicurare un'adeguata disponibilità a tutte le scuole che le utilizzano.
6. Le palestre e/o i locali utilizzati per le attività motorie potranno essere utilizzate in orario extrascolastico da singoli o gruppi e associazioni. La domanda dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale, proprietaria della struttura e, per conoscenza, alla Scuola che esprimerà un parere all'Amministrazione Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dal C.d.I. L'autorizzazione dovrà essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
7. L'Amministrazione Comunale di Chiavenna ha emanato un regolamento (reperibile sul sito del Comune) sull'utilizzo delle palestre degli istituti Comprensivi.

Titolo V - GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA -

art. 27 - Gruppi di docenti e non docenti

1. Tutti i docenti e il personale A.T.A. della Scuola sono liberi di riunirsi nei locali dell'Istituto fuori dall'orario di lezione e di organizzarsi in gruppi per interessi di natura didattica o sindacale. Alle riunioni possono essere invitate, previa comunicazione al Dirigente, anche persone estranee alla Scuola.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente e deve contenere data, ora, motivo dell'incontro, persone partecipanti e responsabile.
3. Al termine delle riunioni i locali utilizzati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.

art. 28 - Personale amministrativo e servizio di segreteria

1. Il servizio di Segreteria è garantito dal DSGA e dagli assistenti amministrativi.
2. All'inizio dell'anno scolastico il C.d.I. stabilisce, previo accordo con il DSGA e nel rispetto dell'orario di lavoro del personale A.T.A., le ore di apertura al pubblico dell'ufficio di Segreteria durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati ed altri documenti. Detto orario deve essere esposto nell'atrio della sede centrale, all'albo di tutti i plessi e sul sito dell'istituto.

art. 29 - Gruppi di genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario

1. Le riunioni dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario nelle strutture scolastiche per le attività previste dal presente regolamento o per altre attività inerenti il servizio scolastico debbono avvenire fuori dall'orario di lezione.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente e deve contenere data, ora, motivo dell'incontro, persone partecipanti e responsabile.
3. Al termine delle riunioni i locali utilizzati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.

Titolo VI - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE

art. 30 - Attività culturali - sportive - ricreative

1. L'Istituto si rende promotore, attraverso gli Organi Collegiali, i gruppi e le commissioni operanti al suo interno, di attività culturali, sportive e ricreative, sia riservate agli alunni ed ai componenti della comunità scolastica, sia aperte al territorio. Le attività saranno autorizzate dal C.d.I. che, se lo riterrà opportuno, richiederà il parere del Collegio Docenti.
2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuno dei capitoli di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio dell'Istituto.

art. 31 - Affissione di manifesti/distribuzione

1. L'affissione/distribuzione di manifesti, non riguardanti le attività didattiche e le attività sindacali, dovrà essere autorizzata dal Dirigente.
2. In linea di massima potranno essere affissi avvisi/manifesti di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, che abbiano attinenza con le finalità scolastiche o finalizzate a finanziare l'istituzione scolastica.
3. Sarà esclusa l'affissione/distribuzione di manifesti per la commercializzazione di prodotti o per attività con finalità di lucro.

art. 32 - Apertura della scuola verso l'esterno

1. Nei limiti delle disponibilità di orario del personale non docente, nonché della disponibilità dei locali e delle attrezzature, la Scuola è aperta a tutte le istanze sociali esterne, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) È ammesso l'uso delle strutture e degli strumenti dell'Istituto per la realizzazione di corsi integrativi e di sostegno, forme di scuola a tempo pieno, corsi ed iniziative finalizzati a creare opportunità di crescita e sviluppo per la realtà territoriale;
 - b) Per lo studio dell'ambiente, in margine o all'interno della programmazione scolastica;
 - c) Per visite guidate a realtà locali (istituzioni, ambienti, ecc.) per comprenderle, valutarle, farne oggetto di studio e dibattito;
 - d) Per momenti d'incontro e confronto con la realtà locale per dibattere i problemi della Comunità e della Scuola in particolare.
2. In nessun caso è previsto l'utilizzo dei locali dell'Istituto per attività finalizzate a scopo di lucro;
3. La richiesta dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature va inoltrata al Dirigente scolastico, il quale su delibera del Consiglio d'Istituto è autorizzato a concedere l'utilizzo dei locali e delle attrezzature per le finalità di cui al comma precedente. Ogni richiesta è corredata da precisa pianificazione.
4. Il fruitore dei locali e delle attrezzature dell'Istituto si assume la responsabilità circa i danni ad essi arrecati durante l'utilizzo.

art. 33 - Sostegno alle iniziative umanitarie e di beneficenza

1. L'istituzione scolastica può aderire alla promozione di iniziative finalizzate alla beneficenza e al sostegno umanitario promosse da associazioni riconosciute e operanti sul territorio.

Titolo VII - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI -

art. 34 - Premessa

1. Nell'Istituto il comportamento di tutti deve essere finalizzato alla formazione umana, culturale e professionale degli iscritti e in particolare si basa sul rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente scolastico.
2. Di seguito sono individuati i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri e le rispettive sanzioni, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
3. La regolamentazione della disciplina degli alunni non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma si propone di introdurre nell'Istituto un apparato normativo che consenta alla comunità educante di realizzare un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise.
4. I provvedimenti disciplinari oggetto, della presente sezione, posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendono a sviluppare e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità.
5. La regolamentazione della disciplina degli alunni si fonda sullo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

art. 35 - Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari con i relativi livelli di gravità, in violazione ai doveri individuati all'art. 8, comma 2, i seguenti comportamenti:
 - a) inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati;
 - b) atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione, che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo;
 - c) discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate (assenze e ritardi);
 - d) danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere;
 - e) danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere;
 - f) violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute e al rispetto dell'igiene;
 - g) utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici e digitali non autorizzati durante le attività scolastiche del mattino (compreso gli intervalli) e del pomeriggio (obbligatorie e facoltative);
 - h) offese verbali o comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni, inclusi atti di bullismo diretto fisico e verbale (prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo, reiterate nel tempo) o bullismo indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari);
 - i) violazione della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati;
 - j) atti di cyberbullismo, quali:
 - flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare)
 - cyberstalking (comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione)
 - denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori)
 - sexting (invio di messaggi via smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale)
 - k) ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017;

- l) vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione.
2. Per le mancanze disciplinari di cui al comma precedente, ai fini dell'attribuzione della relativa sanzione disciplinare, si tiene conto dei seguenti livelli di gravità:
- a) Per le mancanze previste ai punti a, b, c del comma precedente sono individuati tre livelli di gravità (fatto occasionale e di modesta entità, recidiva nel comportamento, persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità);
 - b) Per le mancanze previste ai punti d, e, f del comma precedente sono individuati tre livelli di gravità (fatto colposo e/o comportamento occasionale, fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento, fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto);
 - c) Per la mancanza prevista al punto g del comma precedente sono individuati tre livelli di gravità (Utilizzo per gioco, Utilizzo per copiare ai fini dello svolgimento di verifiche, Utilizzo e rifiuto di consegnarlo al docente);
 - d) Per le mancanze previste ai punti h, i, j, k, l del comma precedente sono individuati cinque livelli di gravità (fatto di lieve entità che non si configurano come reati, fatto di modesta/rilevante entità o recidiva di comportamento, fatto che si configura come fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa e secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Comma 9 del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008, fatto che si configura come fattispecie prevista dalla dall'Art. 4 – Comma 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008, Fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 ter del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008).

art. 36 - Sanzioni disciplinari e Organi eroganti

1. L'attribuzione delle sanzioni disciplinari è ispirata ai seguenti principi e criteri:
 - a) Ogni sanzione disciplinare è finalizzata a formare e non punire, pertanto tutti i provvedimenti disciplinari, compresi quelli messi in atto per forme di bullismo e cyberbullismo come ribadito nell'art. 4 comma 6 della L 71/2017, devono avere finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, sostenendo i minori vittime di atti di cyberbullismo e rieducando i minori artefici di tali condotte (mediazione).
 - b) La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati;
 - c) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono graduate, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunno;
 - d) Le sanzioni disciplinari, proporzionali all'entità dell'infrazione, sono ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno;
 - e) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità;
 - f) Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno;
 - g) Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico;
 - h) Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto; esse tuttavia saranno prese in considerazione nell'elaborazione del voto relativo al comportamento e del giudizio di ammissione all'esame;
 - i) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
 - j) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; ogni provvedimento

disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia;

- k) Il discente sarà ascoltato dal Dirigente scolastico unitamente con il coordinatore di classe anche in assenza del genitore, al fine di poter ottenere fiducia nelle istituzioni e acquisizione della propria capacità autonoma;
 - l) Le sanzioni, di cui al comma successivo, vengono date dai competenti organi di riferimento, secondo i criteri riportati nel precedente articolo e sintetizzati nella tabella allegata.
 - m) Nel caso di azione palesemente scorretta, reiterata, di pericolo nei confronti degli altri discenti componenti la classe e con mancato intervento genitoriale o atteggiamento con finalità di calunnia e/o oltraggioso dei genitori nei confronti del docente o del personale della scuola, il coordinatore provvederà a stilare apposita relazione che verrà inoltrata al DS e successivamente, dallo stesso, alle Forze dell'Ordine;
 - n) Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
 - o) In base alle nuove disposizioni della L 71/2017, confermate dalle linee di orientamento del MIUR dell'ottobre 2017, qualora nella scuola vengano segnalati atti di bullismo e cyberbullismo, che non si configurino come reati, il Dirigente Scolastico deve informare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario);
 - p) Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 (ingiuria, diffamazione, minaccia) del codice penale, scatta l'ammonizione: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
 - q) Per quanto non previsto nella presente regolamentazione della disciplina si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.
2. Le sanzioni disciplinari, relativamente alla specifica mancanza o trasgressione, sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1 del DPR 249/1998, così come integrato dal DPR 235 del 2007):**
 - Rimprovero orale da parte dell'insegnante con traccia scritta nella sezione annotazioni del registro elettronico;
 - Rimprovero scritto da parte dell'insegnante nella sezione nota disciplinare del registro elettronico;
 - Rimprovero scritto da parte dell'insegnante, avviso al Dirigente e sospensione dell'intervallo, avviso alla famiglia tramite lettera o convocazione presso l'istituto;
 - b) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):** viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria;
 - c) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9):** si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone; viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria;
 - d) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):** irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato e integrato dal DPR 235/2007;
 - e) **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):** irrogate dal Consiglio

di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.

3. Le sanzioni attribuite dai relativi organi competenti in riferimento alle specifiche mancanze disciplinari sono riportate in modo analitico nella tabella allegata, nella quale sono altresì individuati i procedimenti.

art. 37 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente prevede le seguenti fasi nella procedura di irrogazione:
 - contestazione di addebito;
 - convocazione dell'organo giudicante;
 - ascolto delle parti interessate;
 - adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
 - comunicazione del provvedimento disciplinare.
2. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il Dirigente scolastico può ascoltare gli studenti, preferibilmente dopo aver informato le famiglie, fanno eccezione situazioni che prevedono un intervento urgente e tempestivo.
3. La contestazione dell'addebito allo studente avviene in forma scritta e può avvenire contestualmente alla convocazione dell'organo giudicante (inviata anche allo studente e alla famiglia). La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, ora e luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal Dirigente scolastico.
4. La convocazione dell'organo giudicante deve avvenire non prima di 7 giorni (in caso di urgenza e necessità non prima di 3 giorni) e non oltre i 20 giorni, dalla contestazione dell'addebito.
5. Gli organi collegiali, ai quali è attribuita la competenza delle sanzioni previste alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente, possono riunirsi anche in sedute straordinarie, convocate dal Dirigente scolastico per il Consiglio di classe e dal Presidente per il Consiglio d'Istituto. Le decisioni dell'organo collegiale sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
6. Nel caso in cui un organo collegiale ritiene che la sanzione non rientri fra le proprie competenze può demandare la decisione all'altro organo collegiale, il quale è tenuto ad esprimersi.
7. L'organo collegiale riunito in seduta, dopo l'istruttoria, prima di adottare il provvedimento, è tenuto ad ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.
8. L'adozione del provvedimento disciplinare deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunicata immediatamente, comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla sua adozione, attraverso il registro elettronico, raccomandata o brevi manu; il provvedimento diventa esecutivo non appena trascorsi i termini per l'eventuale impugnazione.
9. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
10. Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive rispetto alla sanzione somministrata, la forma e la modalità di esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Debbono anche essere indicati i tempi e le modalità di ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola.

11. Per gli alunni soggetti a certificazione, ai sensi della legge 104/92, per l'adozione di sanzioni previste alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente, si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale o il profilo di funzionamento.

art. 38 - Conversione delle sanzioni

1. Allo studente è riconosciuto il diritto alla conversione della sanzione con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica.
2. La richiesta di conversione dovrà essere indirizzata all'organo erogante o potrà essere lo stesso organo a proporla. L'organo competente ad irrogare la sanzione ha l'obbligo di valutare la proposta di conversione e dovrà motivarne l'eventuale rigetto.

art. 39 - Allontanamento dalla comunità scolastica

1. Durante il periodo di allontanamento la scuola manterrà un costante e continuo contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale.
2. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà essere disposto dagli organi competenti anche quando siano stati accertati gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ed in tal caso la durata dovrà essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo, attivando, per quanto possibile, l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.

art. 40 - Ricorsi e Impugnazioni

1. Secondo quanto previsto dal DPR 249/98, art. 5, comma 1, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. È altresì possibile ricorrere contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno all'Organo di garanzia regionale, entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Si fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine esso non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

art. 41 - Regolamento organo di garanzia interno alla scuola

1. Ambito di applicazione
Il presente articolo disciplina la composizione, i tempi di permanenza in carica, le funzioni e le modalità di elezione, sostituzione e funzionamento, dell'Organo di Garanzia interno all'IC Garibaldi di Chiavenna.
2. Riferimenti normativi
Le disposizioni che normano l'Organo di Garanzia sono conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di gestione degli aspetti disciplinari all'interno delle Istituzioni scolastiche, in particolare:
 - a) all'art. 5 del DPR 249/98 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07;
 - b) alla Nota esplicativa prot. n. 3602 del 31/07/2008 "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
3. Composizione
L'organo di Garanzia è composto da:
 - a) il Dirigente Scolastico che lo presiede;
 - b) due genitori;
 - c) un insegnante.La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

4. Tempo di funzionamento

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto. Fino a nuova designazione dei propri componenti, l'Organo di Garanzia, al fine di consentirne il funzionamento, rimane in carica con i componenti eletti per il triennio precedente.

5. Funzioni

L'Organo di garanzia si esprime:

- sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari;
- su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

6. Modalità di elezione e designazione dei membri

a) Il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto.

b) I due genitori vengono eletti, nell'anno di rinnovo del Consiglio d'istituto dai rappresentanti dei genitori neoeletti nei Consigli di classe tra i rappresentanti delle classi della scuola secondaria di I grado; sono altresì designati due membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione), di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O. G. il genitore dello studente sanzionato) o nel caso sia venuto a cessare dalla carica per qualsiasi motivo.

c) L'insegnante è designato dal Consiglio d'Istituto, che provvede a designare anche il supplente.

7. Modalità di funzionamento

a) Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

b) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente.

c) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.

d) L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

e) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

f) Contro il parere espresso dall'Organo di Garanzia della scuola, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia regionale, il quale esprime un parere vincolante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

art. 42 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della delibera di adozione.

TABELLA: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

MANCANZA DISCIPLINARE	LIVELLO DI GRAVITÀ	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati	fatto occasionale e di modesta entità	Rimprovero orale con traccia scritta nella sezione richiami del registro elettronico	Docente
	recidiva nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico	Docente
	persistenza nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare e lettera alla famiglia con convocazione	Coordinatore di classe
Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione, che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo	fatto occasionale e di modesta entità	Rimprovero orale con traccia scritta nella sezione richiami del registro elettronico	Docente
	recidiva nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico	Docente
	persistenza nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare, avviso alla famiglia con convocazione sospensione dell'intervallo	Docente – Dirigente scolastico
Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate (assenze e ritardi)	Occasionale	Rimprovero orale con traccia scritta nella sezione richiami del registro elettronico	Docente
	Recidiva nel comportamento	Avviso alla famiglia con comunicazione scritta	Coordinatore di classe
	Persistenza nel comportamento	Convocazione della famiglia a scuola	Dirigente scolastico
– Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere; – Danneggiamento dei beni appartenenti ai compagni, ai docenti e al personale della scuola in genere	fatto colposo e/o comportamento occasionale	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare e riparazione del danno	Docente
	fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare, riparazione del danno e un giorno di sospensione	Consiglio di classe
	fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare, riparazione del danno e 2/3 giorni di sospensione	Consiglio di classe
Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute e al rispetto dell'igiene	fatto colposo e/o comportamento occasionale	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare e riparazione del danno	Docente
	fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare, riparazione del danno e un giorno di sospensione	Consiglio di classe
	fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare, riparazione del danno e 2/3 giorni di sospensione	Consiglio di classe
Utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici e digitali non autorizzati durante le attività scolastiche del mattino (compreso gli intervalli) e del pomeriggio (obbligatorie e facoltative);	Utilizzo per gioco	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, ritiro del dispositivo, avviso ai genitori, ai quali sarà riconsegnato	Docente – Dirigente scolastico
	Utilizzo per copiare ai fini dello svolgimento di verifiche	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, ritiro del dispositivo, avviso ai genitori, ai quali sarà riconsegnato e annullamento della verifica	Docente – Dirigente scolastico
	Utilizzo e rifiuto di consegnarlo al docente	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, sanzioni precedenti e sospensione dalle lezioni per un giorno.	Consiglio di classe
– offese verbali o comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni, inclusi atti di bullismo diretto fisico e verbale (prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo, reiterate nel tempo) o bullismo indiretto	fatto di lieve entità che non si configurano come reati	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico e avviso alla famiglia	Docente - Coordinatore di classe
	fatto di modesta/rilevante entità o recidiva di comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico e avviso alla famiglia, sospensione da 3 a 10 giorni	Consiglio di classe
	Fatto che si configura come fattispecie astratta di reato	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare e	Consiglio d'Istituto

(diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari); – violazione della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati; – atti di cyber bullismo e comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017; – vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione	prevista dalla normativa e secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Comma 9 del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008	l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	
	Fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico e allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
	Fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 ter del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico e esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto

TABELLA: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA PRIMARIA

MANCANZA DISCIPLINARE	LIVELLO DI GRAVITÀ	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati.	Fatto occasionale e di modesta entità	Rimprovero orale	Docente
	Recidiva nel comportamento	Annotazione sul diario	Docente
	Persistenza nel comportamento	Convocazione della famiglia a scuola.	Coordinatore di classe
Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione, che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo.	Fatto occasionale e di modesta entità	Rimprovero orale	Docente
	Recidiva nel comportamento	Annotazione sul diario	Docente
	Persistenza nel comportamento	Convocazione della famiglia a scuola.	Coordinatore di classe
Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate (assenze e ritardi).	Occasionale	Rimprovero orale	Docente
	Recidiva nel comportamento	Annotazione sul diario	Coordinatore di classe
	Persistenza nel comportamento	Convocazione della famiglia a scuola.	Dirigente scolastico
– Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere; – Danneggiamento dei beni appartenenti ai compagni, ai docenti e al personale della scuola in genere.	Fatto colposo e/o comportamento occasionale	Rimprovero orale	Docente
	Fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Annotazione sul diario	Coordinatore di classe
	Fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Convocazione della famiglia a scuola.	Dirigente scolastico
Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute e al rispetto dell'igiene.	Fatto colposo e/o comportamento occasionale	Rimprovero orale	Docente
	Fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Annotazione sul diario	Coordinatore di classe
	Fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Convocazione della famiglia a scuola.	Dirigente scolastico
offese verbali o comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni, inclusi atti di bullismo diretto fisico e verbale (prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo, reiterate nel tempo) o bullismo indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari);	Fatto colposo e/o comportamento occasionale	Convocazione della famiglia a scuola.	Coordinatore - Dirigente scolastico
	Fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Convocazione della famiglia a scuola.	Coordinatore - Dirigente scolastico
	Fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Convocazione della famiglia a scuola.	Coordinatore - Dirigente scolastico